

COMMENTO

Il Tribunale di Trani si allinea alla giurisprudenza più recente, tutelando i diritti della personalità del minore all'interno dei social network e riconosce un'inedita titolarità di diritti ed interessi del minore all'interno del conflitto genitoriale.

Già il Tribunale di Rieti, ordinanza del 7.3.2019 aveva ammesso un ricorso per ottenere la rimozione delle foto di minori pubblicate sui social media senza il consenso dei genitori, ritenendo sussistere, in considerazione delle particolarità del web, *“sia il fumus boni iuris, in quanto il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale, sia il periculum in mora, in quanto il web consente la diffusione immediata di immagini ed informazioni senza possibilità di controllo”*.

Anche il Tribunale di Mantova 19.9.2017 e il Trib. Roma 23.12.2017 hanno statuito come *“l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia ... il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network”*.

Occorre comunque tener presente l'attuale normativa vigente e i limiti di età.

Nel nostro ordinamento, la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori è prevista dall'art. 10 c.c. che disciplina il diritto all'immagine della persona; dagli artt. 4,7,8,145 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dagli artt. 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, ove l'art. 16 stabilisce espressamente che *“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”*.

A livello comunitario, il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (entrato in vigore nel maggio 2018) dispone che *“i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali...”*; in particolare, l'art. 8 considera l'immagine fotografica dei figli un dato personale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e la sua diffusione integra un'interferenza nella vita privata, sicché *“ il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni”*.

Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito quando tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

Con il D.Lgs. n. 101 del 2018 art. 2 quinquies, il legislatore italiano ha fissato il limite di età, da applicare in Italia, a **14 anni**, prevedendo espressamente che, con riguardo ai servizi della società dell'informazione, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è

lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Pertanto, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale possono prestare **congiuntamente** il consenso alla pubblicazione di immagini del minore di anni 14 e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97, L. n. 633/1941).

I principi qui esposti si applicano sia alle fotografie che ai video, ed anche ad ogni forma di rappresentazione del minore.

Avv. Massimo Stefanutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA